

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**
n. **54**

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa del deputato PISICCHIO

Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sui beni culturali

Presentata il 3 agosto 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La storia italiana ci ha lasciato una straordinaria eredità di opere d’arte e di beni culturali. Si tratta di gioielli unici e meravigliosi, un patrimonio immenso che altri Paesi non possono vantare ma che l’Italia non sempre è in grado di tutelare e valorizzare come dovrebbe. La dotazione di beni culturali è una delle caratteristiche fondamentali del nostro Paese. Solo per fare un esempio, sono 51 i siti riconosciuti come patrimonio dell’umanità nella *World Heritage List* dell’UNESCO. Si tratta della maggiore concentrazione al mondo, sia in termini assoluti (l’Italia precede la Cina, con 48 siti, e la Spagna, con 44) sia in termini relativi (l’Italia conta 16,3 siti per 100.000 chilometri quadrati, contro gli 11,4 del Regno Unito e i 10,6 della Germania). Le aree di particolare pregio, sottoposte a vincolo di tutela dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al

decreto legislativo n. 42 del 2004, di seguito « codice », coprono poco meno della metà del territorio nazionale (46,9 per cento) e i beni censiti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo superano, considerando siti archeologici, architettonici e museali, le 100.000 unità. I beni culturali sono presenti ovunque in Italia con una prevalenza di siti archeologici nel Mezzogiorno e di beni architettonici nel centro-nord.

Si tratta di beni pubblici che si stenta a riconoscere e a custodire.

L’articolo 9 della Costituzione recita: « La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione ».

Il codice ha fissato i concetti guida relativi alla filosofia e alle attività legate al patrimonio culturale italiano.

Il concetto di tutela contiene l'idea di attività diretta a riconoscere, proteggere e conservare un bene del nostro patrimonio culturale affinché possa essere offerto alla conoscenza e al godimento collettivi attraverso alcune fasi ben definite.

Prima di tutto il riconoscimento, tramite il procedimento di verifica o la dichiarazione dell'interesse culturale di un bene, a seconda della sua natura proprietaria, poi la protezione e, infine, la conservazione.

Quest'ultima non è altro che il mantenimento dell'integrità, dell'identità e dell'efficienza funzionale di un bene culturale, in maniera coerente, programmata e coordinata. Si esplica, pertanto, tramite lo studio, inteso come conoscenza approfondita del bene culturale, la prevenzione, vista come limitazione delle situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto, la manutenzione, intesa come intervento finalizzato al controllo delle condizioni del bene culturale per mantenerlo nel tempo, e il restauro, ovvero l'intervento diretto su un bene culturale per recuperarne l'integrità materiale.

Ultima fase, non meno importante delle altre, è la valorizzazione del bene culturale, intesa come ogni attività diretta a migliorare la conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale incrementando la fruizione pubblica, così da trasmettere i valori di cui tale patrimonio è portatore. La tutela è di competenza esclusiva dello Stato, che detta le norme ed emana i provvedimenti amministrativi necessari per garantirla; la valorizzazione è svolta in maniera concorrente tra Stato e regione e prevede anche la partecipazione di soggetti privati.

L'Italia è tra i Paesi che spendono di meno per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. La spesa pubblica ita-

liana destinata ai beni culturali ammontava, nel 2011, a 5,77 miliardi di euro, di cui circa un terzo (1,87 miliardi, comprensivi dei trasferimenti alle amministrazioni locali) dello Stato centrale. Questa cifra equivale a 0,37 punti del prodotto interno lordo (PIL), un livello inferiore a quello di Francia e Spagna (la cui spesa vale, rispettivamente, 0,75 e 0,67 punti), ma anche a quello della Germania (0,41) e solo di poco superiore a quello del Regno Unito (0,35).

Sono dati che restituiscono la motivazione del perché, ad esempio, dal 2010 ad oggi a Pompei ci sono stati più di trenta crolli, descritti dai *media* nazionali e soprattutto stranieri con dovizia di particolari, anche se nessuno, per fortuna, dell'entità di quello della *Schola Armatorum*, meglio nota come Casa del gladiatore, crollata nel dicembre 2010. Mettere insieme, dunque dati e statistiche relativi alla complessa situazione dei beni culturali italiani, procedere a una ricognizione delle attività che lo Stato predispone per la loro tutela, comprendere le relazioni intercorrenti tra le legittime istanze sindacali dei lavoratori impegnati nel settore e i diritti dei cittadini alla fruizione dei beni, censire gli interventi finanziari pubblici e privati per il sostegno dei beni, nonché procedere al coordinamento di questa massa di informazioni da mettere a disposizione del Parlamento e del Governo per effettuare interventi mirati sembra un'urgenza non più differibile. Per questo, ritenendo che non si possa prescindere da un'analisi profonda sull'efficacia e sull'efficienza degli interventi sui beni culturali italiani, si presenta alla Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 141 del Regolamento della Camera dei deputati, questa proposta di inchiesta parlamentare sui beni culturali.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta).

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata « Commissione », con il compito di indagare sull'efficacia e sull'efficienza degli interventi nel settore dei beni culturali nonché sulle cause e responsabilità delle situazioni che rendono inagibile od ostacolano la fruizione del patrimonio culturale.

2. In particolare, alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) esaminare e valutare i dati e le statistiche relativi alla complessa situazione dei beni culturali, anche avvalendosi di banche dati pubbliche e private, di centri di ricerca, di università, di ricerche compiute da singoli e da gruppi di lavoro;

b) procedere a una ricognizione delle attività che lo Stato predispone per la tutela dei beni culturali;

c) indagare sulle relazioni intercorrenti tra le legittime istanze sindacali dei lavoratori impegnati nel settore e i diritti dei cittadini alla fruizione dei beni culturali;

d) valutare lo stato dell'arte del censimento dei beni culturali;

e) censire gli interventi finanziari pubblici e privati per il sostegno dei beni culturali;

f) procedere al coordinamento delle informazioni e dei dati raccolti ai sensi del presente comma e renderli disponibili alle Camere e al Governo ai fini della predisposizione di eventuali interventi.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da quaranta deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. La Commissione, nella prima seduta, elegge al proprio interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

ART. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti dal segreto.

5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre

opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 6.

2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 5.

(Organizzazione dei lavori).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a dispo-

sizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 6.

(Durata).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla data della sua costituzione. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati al termine del primo semestre dalla propria costituzione. Entro i quindici giorni successivi alla conclusione della propria attività presenta alla Camera dei deputati una relazione conclusiva circa i risultati dell'attività svolta e può formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17022006520